

La Riforma dello Sport

Rag. Pietro Canta – Commercialista

Studio Canta & Fisconoprofit – IM-GE-TO


F.I.P. Liguria



SPORT IN COSTITUZIONE


- «La Repubblica riconosce e favorisce il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa. [...]» è questo il comma con cui il Parlamento ha inserito lo sport nella Costituzione Italiana. Oltre che in Parlamento, la pratica sportiva sembra trovare apprezzamento anche tra i cittadini che la ritengono sia un mezzo per educare le persone ai valori più sani, sia un'attività con collante sociale, cioè tale da annullare le differenze e favorire l'integrazione. Lo sport ha infatti sicuramente un ruolo sociale e viene visto come un possibile strumento per recuperare situazioni di disagio o diseguaglianze. Il nostro campione indica prime tra tutte il recupero di periferie o aree disagiate e la promozione dei diritti di persone con disabilità.
- Allo sport si attribuisce inoltre un ruolo importante per la crescita dei giovani. Se si ritiene che la pratica sportiva insegni ai giovani soprattutto valori come disciplina e impegno, gli appartenenti alla Gen Z sottolineano inoltre come lo sport possa trasmettere anche divertimento e senso di comunità. Ma cosa ci si aspetta di concreto dopo l'introduzione di questo comma in Costituzione? Oltre a valorizzare lo sport come veicolo di inclusione sociale, si confida in maggiori risorse pubbliche destinate a sport e attività fisica. Non sembrano esserci invece grossi timori per un possibile inasprimento delle regole o del rischio di togliere leggerezza o divertimento alla pratica sportiva.

F.I.P Liguria



L'indubbio ruolo sociale dello sport: educa a sani principi, favorisce l'integrazione e genera valore economico

fonte: SWG - RADAR



F.I.P. Liguria

La pratica sportiva
insegna disciplina e
impegno.

Per i giovani è anche
fare comunità,
divertendosi assieme

fonte: SWG - RADAR



F.I.P.

Liguria

**I D.Lgs. 36, 37, 38, 39, 40
del 28 febbraio 2021 con i
due correttivi:
D.L. 163/2022 e 120/2023.**

- il «lavoro sportivo»: i volontari ed i lavoratori sportivi
- i contratti dei lavoratori sportivi dilettantistici (co.co.co. sportivi) da comunicare al RAS entro il 31/10/2023;

Il «lavoro sportivo»: i volontari ed i lavoratori sportivi

VOLONTARIO (art. 29)

- Asd e Ssd (e Fsn/Dsa/Eps/Cip ecc.) possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport ... tali attività **NON SONO RETRIBUITE**. Possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate ...

LAVORATORE SPORTIVO (25)

- L'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che ... esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RAS, nonché a favore di Fsn/Dsa/Eps/Ass. Benemerite, Coni, Cip ... o di altro soggetto tesserato ...

Il «lavoro sportivo»: i volontari ed i lavoratori sportivi

II VOLONTARIO «sbadato»

- Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione, purchè non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulla tipologia di spesa e per quali attività è ammessa.
- **NON E' UN RIMBORSO FORFETTARIO!
NON E' DA UTILIZZARE A «VANVERA» !**

È ALTRESI' LAVORATORE SPORTIVO

- Chi svolge una mansione necessaria, oltre a quelle indicate nella precedente slide, per lo svolgimento di attività sportiva, dovrà attendere l'approvazione con decreto del Dipartimento dello Sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
- L'elenco sarà aggiornato entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il «lavoro sportivo»: i volontari ed i lavoratori sportivi

II VOLONTARIO e R.C.T.

- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato (utile stipulare un accordo di «gratuità»).
- Asd/Ssd che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 2.ter art. 29 D.Lgs. N. 36/2021, poi non recepito dal correttivo-bis 120/23:
- Non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche (si risolve il problema dei lavoratori che sono nei C.D. delle ASD).

DIPENDENTI PUBBLICI: volontari e lavoratori sportivi

II VOLONTARIO

- Il Dipendente pubblico se svolge la figura del VOLONTARIO può prestare la propria attività a favore di sodalizi sportivi dilettantistici fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa COMUNICAZIONE all'amministrazione di appartenenza.
- Il D.Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023 (G.U. n. 206 del 4 settembre 2023) ha introdotto un meccanismo di silenzio-assenso 30 giorni, decorsi i quali senza espresso accoglimento o diniego, l'autorizzazione deve intendersi conseguita.

IL LAVORATORE SPORTIVO

- Il Dipendente pubblico se svolge attività RETRIBUITA si rende necessaria la PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE da parte dell'amministrazione di appartenenza che presuppone un potere discrezionale circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

La presunzione di co.co.co. sportiva dilettantistica (1)

Il D.Lgs. n. 163/2022 introduce una presunzione di co.co.co. per i lavoratori sportivi a determinate condizioni:

- la durata delle prestazioni non deve superare le 24 ore settimanali (presunzione legale), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni devono essere coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, nel rispetto dei regolamenti Fsn/Dsa/Eps.

ESONERO DA INAIL (tutela assicurativa collegata al tesseramento)

La presunzione di co.co.co. sportiva dilettantistica (2)

E' possibile stipulare co.co.co. sportive per durata superiore alle 24 ore, ma non vale la presunzione legale della natura genuina del rapporto di lavoro (salva la certificazione d.c.). La presunzione è riferita al singolo contratto, tanto che il medesimo lavoratore può sottoscrivere più contratti nell'ambito delle 24 ore settimanali con diversi committenti, semprechè non ricorrano i presupposti per l'esercizio di professione abituale di lavoro autonomo (con attribuzione di PARTITA IVA - art. 53, comma 1, TUIR).

ASPETTO FISCALE – CO.CO.CO. SPORTIVE

I compensi di lavoro sportivo dilettante non costituiscono base imponibile a fini fiscali fino all'importo complessivo di € 15.000,00 (per l'anno 2023, occorre tenere conto dei compensi art. 67, c.1, lettera m) TUIR corrisposti fino al 30 giugno 2023).

Oltre tale soglia, il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali + addizionali regionali e comunali, con detrazioni fiscali e obbligo busta paga.

ASPETTO CONTRIBUTIVO – CO.CO.CO. SPORTIVE

INPS Gestione Separata art. 2, c. 2, L. 335/1995:

ESENZIONE fino a 5.000,00 euro

Aliquota IVS 25% (ridotta al 24% per tit. altra pos. contr.)

(ridotta alla metà fino al 31/12/2027) a cui vanno aggiunti:

0,50% malattia + 0,22% maternità + 1,31% dis coll = 2,03%

Ripartizione: 2/3 a carico del committente + 1/3 collaboratore.

ASPETTO CONTRIBUTIVO – CO.CO.CO. SPORTIVE

Per l'anno 2023 il minimale Inps Gestione Separata (per avere un anno di contribuzione) è pari a 17.504,00 euro.

Se il compenso dell'istruttore è di 15.000 euro (di cui i primi 5.000 sono esenti e i secondi 10.000 sono tassati alla metà) si avrà un imponibile INPS 25% di soli 5.000 euro, con conseguente accredito a fini pensionistici di soli 3,43 mesi. Per ottenere la pensione di vecchiaia INPS gest.sep. ci vogliono 67 anni di età e 20 anni di contributi accreditati (oppure 71 anni e 5 anni di contributi accreditati).

ADEMPIMENTI RAS – CO.CO.CO. SPORTIVE

Entro il 31 ottobre 2023 tutti i rapporti di co.co.co. Sportivi instaurati dal 1 luglio al 30 settembre 2023 devono essere inseriti in apposita sezione del RAS (registro naz. attività sportive dilett.), gestito da Sport e Salute (registro che sostituisce il registro CONI).

E' prevista la gestione tramite la piattaforma RAS della Comunicazione al Centro per l'impiego (entro il 30° giorno successivo), della comunicazione mensile UNIEMENS, nonché dell'iscrizione al LUL (Libro Unico del Lavoro) nel termine del 30 gennaio dell'anno successivo (30/1/2024 per il 2023).

Il lavoro autonomo – il regime forfettario (1)

In alternativa alla co.co.co. Sportiva, specie per chi svolge una attività in autonomia ed abitualità, si può aprire una partita IVA, meglio se in regime forfettario (5% o 15%) che prevede ricavi fino a 85.000 euro in esenzione da iva e da irap (avendo riguardo a controllare le cause ostative al regime di favore).

In ogni caso anche per il lavoro autonomo si ha una soglia di esenzione di 15.000 euro annui per Irpef e di 5.000 euro annui per la gestione separata INPS. Dal 2024 obbligo di ft. Elettronica.

Il lavoro autonomo – il regime forfettario (2)

Non possono avvalersi del regime forfettario (cause ostative):

- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro (o lo erano nei due anni precedenti)
- le persone fisiche che possiedono partecipazioni in società di persone o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano la stessa attività economica o comunque attività tra esse riconducibili (SSD ... istruttore di fitness ... con quota di capitale superiore al 50%)

Il lavoro autonomo – il regime forfettario (3)

Attenzione alla norma antielusiva che vieta l'applicazione del REGIME FORFETTARIO susseguente ad un rapporto di lavoro stesso committente. L'art. 1, comma 57, legge 190/2014 stabilisce che: «Non possono avvalersi del regime forfettario ... le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Non vale per i compensi art. 67, c.1, lett.m) del primo semestre in quanto «redditi diversi», ma vale per i nuovi co.co.co. con effetto 1/7/23.

Il lavoro occasionale

L'art. 25, comma 3-bis, D.Lgs. n. 120/2023, prevede la possibilità di avvalersi di prestatori di **LAVORO OCCASIONALE**, secondo la normativa vigente, ma senza specificare se la disposizione si riferisce alle prestazioni occasionali accessorie (PrestO) o al lavoro autonomo non esercitato abitualmente (art. 67, comma 1, lett. l) TUIR). Si resta in attesa di un chiarimento ministeriale per capire se alle prestazioni occasionali si possa o meno applicare l'art. 25 D.Lgs. 36/2021 (ESENZIONE IRPEF).

I premi

I premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive dilettantistiche non sono più assimilati ai «compensi», come era fino al 30/6/2023 (art. 67, c. 1, lett. M) Tuir).

All'erogazione del PREMIO deve essere applicata una ritenuta del 20% di cui all'art. 30 dpr 600/73 (30% per gli stranieri), ritenuta a titolo d'imposta (che non deve essere dichiarata).

Oltre che ai co.co.co. Sportivi, i premi possono essere erogati anche ai volontari ed anche ad altri soggetti (purchè tesserati).



F.I.P.

Liguria

**Gli altri adempimenti
per Asd e Ssd**

SICUREZZA SUL LAVORO

DEFIBRILLATORE (DAE)

Certificato ANTIPEDOFILIA

II VINCOLO SPORTIVO

SICUREZZA SUL LAVORO (1)

Dal 1° luglio 2023 con la Riforma dello Sport si entra appieno nel «mondo del lavoro» sportivo, che attrae con sé gli adempimenti connessi al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede tra l'altro la redazione del DVR (Documento di valutazione dei rischi) ed in taluni casi anche del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), a cui si aggiunge la nomina del RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e del Medico Competente (in tema di sorveglianza sanitaria).

Vi rientrano i co.co.co. Sportivi se raggiungono un importo superiore ai 5.000 euro annui (previsti dal contratto i cui dati vanno indicati nel RAS).

SICUREZZA SUL LAVORO (2) – LE SANZIONI

Spesso per far capire l'importanza degli adempimenti è utile fare riferimento alle sanzioni applicabili, per le quali rileviamo un incremento del 15,9% per effetto del Decreto Direttoriale n. 111/2023 del Ministero del Lavoro (effetto 1/7/2023-30/6/28), quale monito alle Asd/Ssd.

Un esempio pratico e calzante: dimenticare di fare la VALUTAZIONE RISCHI (DVR/DUVRI) costa al datore di lavoro (Asd/Ssd nel nostro caso), in alternativa a arresto da 3 a 6 mesi, un'ammenda da 3.236,00 a 8.284,15 €

DEFIBRILLATORE (DAE)

Dal 1° luglio 2017 è in vigore l'obbligo di dotarsi di defibrillatori anche per Asd/Ssd:

- ogni impianto sportivo deve essere dotato di un DAE;
- nel corso delle gare deve essere presente una persona formata;
- gli obblighi gravano in capo a tutte le Asd/Ssd che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute CONI (delibera n. 1566 del 20/12/16);

Ne sono ESCLUSE le Asd/Ssd che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo; sono altresì escluse le Asd/Ssd che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio (es.: bowling, bocce, dama, freccette, ...)

CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA

Il Decreto Legislativo n. 39/2014, in vigore dal 6/4/2014 (Direttiva Europea n. 2011/93/EU), e in particolare l'articolo 2 dispone che: «chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne ... deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale».

La norma era stata sospesa fino al 30/6/2023, ma ora con l'avvento del LAVORO SPORTIVO torna in auge e costa solo € 3,92 (in esenz. da bollo).

Anche qui le SANZIONI (per capire!): da 10.000 a 15.000 euro ...

IL VINCOLO SPORTIVO (1)

Trattasi del rinnovo automatico del tesseramento dilettantistico a favore di una Asd/Ssd e dell'impossibilità di tesserarsi per altro sodalizio (sentenza Bosman), ritenuta estremamente limitativa della libertà personale dell'atleta e pertanto destinato a scomparire.

Il legislatore della riforma dello sport ne dispone la cancellazione: ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 36/2021 viene prevista l'eliminazione entro il 31 luglio 2023 (per i nuovi tesseramenti), mentre il termine è stato posticipato al 1° luglio 2024 (per i rinnovi).

IL VINCOLO SPORTIVO (2)

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. a e b, del D.Lgs. n. 36/2021 vengono individuate dalle Fsn/Dsa con proprio regolamento due tipologie di premi da corrispondere in caso di conclusione di «primo contratto di lavoro sportivo». Tralasciando il primo che riguarda il professionismo sportivo, la lettera b) statuisce che: le Asd/Ssd riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Asd/Ssd presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione». Fermo restando che l'atleta, in forza del rapporto di lavoro, potrà concordare negoziabilmente un vincolo pluriennale.

Studio Canta - Fisconoprofit



Via Don Abbo 12/38 -IMPERIA
Corso Podestà 12 - GENOVA
Via Tonale 32/A - TORINO

Tel. 0183/768252 - 767206

www.fisconoprofit.it/registrati

& F.I.P. Liguria
ringraziano per l'attenzione